

Voto all'estero

I **cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE** possono esercitare il diritto di voto all'estero nel luogo di residenza per le elezioni dei membri della Camera e del Senato, per i referendum abrogativi e costituzionali di cui agli artt. 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Ove costituiti, i cittadini possono partecipare anche all'elezione dei Comitati degli italiani residenti all'estero (COMITES). **Il voto all'estero non è invece previsto per l'elezione dei Consigli regionali, comunali e provinciali, né per i referendum locali.**

Il voto all'estero per le **elezioni politiche e i referendum nazionali** è regolato dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104). Per le elezioni politiche i cittadini italiani votano per i candidati della **Circoscrizione Estero**, prevista dagli art. 48, 56 e 57 della Costituzione. Possono essere ammessi al voto **anche i cittadini temporaneamente domiciliati all'estero per un periodo di almeno tre mesi** per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Per partecipare al voto per corrispondenza questi cittadini devono presentare apposita istanza al proprio **Comune di residenza** entro il 32° antecedente il giorno delle votazioni in Italia.

Il voto all'estero per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al **Parlamento europeo** è invece regolato dalla legge 24 gennaio 1979 n. 18 e dal Decreto-legge del 24 giugno 1994 n. 408 (convertito in legge 3 agosto 1994, n. 483). A differenza delle consultazioni elettorali regolate dalla L. 459/2001, **alle elezioni del Parlamento europeo possono partecipare solo i connazionali residenti in un Paese membro dell'UE e iscritti all'AIRE** (tali connazionali possono tuttavia optare per partecipare all'elezione dei rappresentanti al PE spettanti al Paese membro di residenza). Anche in questo caso è ammesso il voto dei **connazionali temporaneamente presenti all'estero (in un Paese membro dell'UE)** per motivi di lavoro o studio, previa apposita istanza da presentare entro l'ottantesimo giorno antecedente l'ultimo giorno delle votazioni alla **rappresentanza diplomatico-consolare** competente in base al temporaneo domicilio.

Gli elettori italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'AIRE possono altresì votare per l'elezione dei rappresentanti dei COMITES – Comitati degli italiani all'estero (legge 23 ottobre 2003, n. 286, e), purché siano **residenti nella circoscrizione consolare da almeno sei mesi** alla data delle elezioni e purché nella circoscrizione risiedano almeno tremila italiani (al di sotto di questa soglia la legge non prevede l'elezione dei COMITES). In questo caso non possono quindi essere ammessi i connazionali solo temporaneamente presenti all'estero.

Principali ulteriori norme di carattere generale in materia elettorale

- Legge 4 aprile 1956, n. 212 – Norme per la disciplina della propaganda elettorale.
- D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 – Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
- D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 – Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali.
- Legge 25 maggio 1970, n. 352 – Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.
- Legge 10 dicembre 1993, n. 515 – Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
- Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 – Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.
- Legge 22 febbraio 2000, n. 28 – Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.
- Legge 16 aprile 2002, n. 62 – Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale.
- Legge 2 marzo 2004, n. 61 – Norme in materia di reati elettorali.
- Legge 21 dicembre 2005, n. 270 – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
- Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 – Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari.

Per la consultazione della normativa italiana nel testo vigente si suggerisce di visitare il sito www.normattiva.it.

Informativa elettori temporaneamente all'estero

Le prossime elezioni europee, che si terranno nel territorio nazionale italiano l'8 e il 9 giugno, **si svolgeranno all'estero il 7 e l'8 giugno 2024**. I connazionali residenti (iscritti all'AIRE) in un Paese membro dell'Unione Europea potranno partecipare all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia presso le sezioni elettorali che saranno istituite dagli Uffici consolari nei giorni di **venerdì 7 e sabato 8 giugno 2024**. Presso le predette sezioni elettorali potranno altresì votare i connazionali temporaneamente domiciliati nel Paese membro dell'UE per motivi di studio o di lavoro che abbiano presentato apposita domanda in tal senso all'Ufficio consolare di competenza entro il **21 marzo 2024**.

NOTA: Le informazioni riportate sono a cura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per gli aggiornamenti consultare il sito www.esteri.it.